

AUTOCERTIFICAZIONE DELL'OFFERENTE¹
(PER COMMESSE INFERIORI A CHF 20'000.-, IVA ESCLUSA
E NEI CASI DI CUI ALL'ART. 7 CPV. 3 LETT. A-F LCPubb)

Nell'ambito dell'attribuzione della commessa inerente

occorrenti

l'offerente

dichiara

1. di possedere l'idoneità richiesta dell'art. 34 RLCPubb/CIAP per la commessa in esame;
2. di aver integralmente pagato gli oneri sociali e le imposte indicate nell'art. 39 cpv. 1 RLCPubb/CIAP, senza alcuna rateazione (art. 39 cpv. 5 RLCPubb/CIAP), e di impegnarsi ad adempiere tali obblighi per tutta la durata della commessa;
3. di rispettare il contratto collettivo di lavoro o il contratto nazionale mantello o il contratto normale di lavoro vigente per la commessa in esame conformemente all'art. 39 cpv. 2 RLCPubb/CIAP e di impegnarsi ad adempiere tali obblighi per tutta la durata della commessa;
4. di rispettare la parità di trattamento tra uomo e donna indicato nell'art. 39 cpv. 3 RLCPubb/CIAP e di impegnarsi ad adempiere tali obblighi per tutta la durata della commessa;
5. di liberare dal segreto d'ufficio ed autorizzare esplicitamente le autorità fiscali, gli istituti delle assicurazioni sociali ed altri organi pubblici e privati a rilasciare le necessarie informazioni al committente riguardo alla situazione dell'offerente riferita ai punti 1., 2., 3. e 4. del presente documento al fine di accertare la veridicità di quanto attestato. L'autorizzazione è concessa per il periodo che intercorre tra la data del presente documento e quella della conclusione della commessa con il pagamento del relativo saldo finale.

(Luogo e data)

(Timbro e firma dell'offerente)

(Cognome e nome)

Note generali:

- Apponendo la firma al presente documento (di portata giuridica accresciuta ai sensi dell'art. 110 cpv. 4 del *Codice penale svizzero* del 21 dicembre 1937 - [RS 311.0](#)) l'offerente conferma l'esattezza delle indicazioni fornite e di quanto attestato dalla presente dichiarazione. Si dichiara inoltre disposto a provarle su richiesta. L'offerente è reso attento che la falsa indicazione costituisce motivo di esclusione dalla procedura o di revoca dell'aggiudicazione e può comportare lo scioglimento del contratto da parte del committente (art. 25 LCPubb) ed eventuali sanzioni di natura contrattuale.
- L'offerente che, con la firma del presente documento, dichiara il falso è inoltre passibile di sanzioni di cui agli artt. 45a e 45b LCPubb, ossia sanzione pecuniaria che può raggiungere al massimo il 20% del valore della commessa e/o esclusione da ogni commessa per un periodo massimo di 5 anni, rispettivamente multa sino a CHF 50'000.00, nonché altre sanzioni previste dal diritto penale.

¹ La presente autocertificazione vale, ai sensi dell'art. 39a cpv. 1 RLCPubb/CIAP, in sostituzione dei documenti richiesti dagli artt. 34 e 39 RLCPubb/CIAP; per gli offerenti con domicilio o sede in uno Stato estero fanno stato i documenti equivalenti.

Art. 34 RLCPubb/CIAP (RL 730.110) – Idoneità degli offerenti

¹Gli offerenti devono essere iscritti nel rispettivo albo o registro professionale, se obbligatorio per l'esecuzione della prestazione.

²In assenza di albi o registri professionali obbligatori, l'offerente deve possedere qualifiche almeno corrispondenti al relativo attestato federale di capacità (AFC) oppure al titolo necessario nello specifico ramo professionale per l'esecuzione della prestazione. Laddove non esistessero questi titoli professionali, l'offerente deve comprovare un'esperienza sufficiente.

³Se l'offerente è una ditta individuale iscritta a registro di commercio oppure una società, i requisiti devono essere adempiuti:

- a) nelle commesse per le quali è richiesta l'iscrizione in un albo o registro professionale obbligatorio che autorizza a titolo personale l'esercizio della professione e nelle commesse edili senza albi o registri professionali: da un titolare, direttore o membro dirigente effettivo che partecipa alla gestione con presenza superiore al 50% della normale durata del lavoro;
- b) nelle altre commesse di servizio: da un titolare o collaboratore professionale responsabile dell'esecuzione della commessa con presenza superiore al 50% della normale durata del lavoro.

^{3bis}L'autocertificazione, sostitutiva, dei documenti attestanti l'attività richiesta dal cpv. 3 è ammessa quale documento di portata giuridica accresciuta ai sensi dell'art. 110 cpv. 4 del Codice penale svizzero.

⁴Il committente, nel bando, può richiedere requisiti superiori.

⁵Gli offerenti con titoli esteri sono tenuti a dimostrare il rispetto dei requisiti del presente articolo tramite attestazione ufficiale riconosciuta.

⁶I documenti di idoneità devono essere allegati all'offerta.

Art. 39 RLCPubb/CIAP (RL 730.110) – Dichiarazioni oneri sociali, imposte, rispetto CCL e parità di trattamento tra uomo e donna

¹All'offerta devono essere allegate le dichiarazioni comprovanti l'avvenuto pagamento di:

- a) AVS/AI/IPG/AD;
- b) Assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia;
- c) SUVA o istituto analogo;
- d) Cassa pensione (LPP);
- e) Imposte alla fonte;
- f) Imposte federali, cantonali e comunali;
- g) Imposte sul valore aggiunto (IVA);
- h) Pensionamento anticipato (PEAN);
- i) Contributi professionali.

²Il rispetto di un contratto collettivo di lavoro, di un contratto nazionale mantello o di un contratto normale di lavoro, deve essere comprovato con l'attestazione del competente organo di vigilanza, del cantone di domicilio o sede. La prova dell'equivalenza con i contratti non decretati di obbligatorietà generale è a carico dell'offerente.

³Deve essere prodotta anche l'autocertificazione, quale documento di portata giuridica accresciuta ai sensi dell'art. 110 cpv. 4 del Codice penale svizzero, del rispetto della parità di trattamento tra uomo e donna.

⁴Le dichiarazioni sono valide per 6 mesi a contare dal giorno determinante per il loro emittente.

⁵Le dilazioni di pagamento degli oneri sociali e delle imposte non sono ammesse e comportano l'esclusione dell'offerta.

⁶Il concorrente, su richiesta del committente, deve comprovare di non trovarsi in una procedura di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività, di concordato, secondo la legislazione Svizzera, presentando un certificato rilasciato dall'ufficio di esecuzione e fallimenti in cui ha sede la ditta.

⁷Per i concorrenti con domicilio o sede in uno Stato estero si applica inoltre l'art. 7a.

Art. 7a cpv. 4 e 5 RLCPubb/CIAP (RL 730.110) – Commesse internazionali

⁴L'offerente estero deve produrre le dichiarazioni e la documentazione di cui all'art. 39 con gli equivalenti documenti del suo paese di sede o domicilio muniti di attestazione di autenticità da parte di un'autorità estera riconosciuta secondo le norme del diritto internazionale.

⁵L'offerente estero deve inoltre dimostrare, per la commessa in questione, il rispetto delle medesime condizioni di lavoro (segnatamente contratti collettivi di lavoro, contratti normali e, in loro assenza, condizioni usuali del ramo professionale) in vigore nel Cantone Ticino.

Art. 39a cpv. 1 RLCPubb/CIAP (RL 730.110) – Autocertificazione liberatoria e svincolo dal segreto d'ufficio

¹L'autocertificazione, sostitutiva, della produzione dei documenti richiesti dagli art. 34 e 39 è ammessa quale documento di portata giuridica accresciuta ai sensi dell'art. 110 cpv. 4 del Codice penale svizzero, se il valore della commessa è inferiore a 20'000 franchi (IVA esclusa) e nei casi di cui all'art. 7 cpv. 3 lett. a-f della legge. Per valori inferiori a 2'000 franchi (IVA esclusa) anche l'autocertificazione non è necessaria.